

# animali in condominio

LA CASSAZIONE HA RITENUTO CHE "IL GATTO,  
COME ANCHE IL CANE, DEVE ESSERE CONSIDERATO  
COME MEMBRO DELLA FAMIGLIA



LA LEGGE TUTELA I PROPRIETARI DI ANIMALI, MA ANCHE CHI POSSIEDE UN CANE DEVE SEGUIRE CERTE REGOLE: TENERLO AL GUINZAGLIO NELLE AREE COMUNI, RACCOGLIERE EVENTUALI DEIEZIONI, CALMARLO O PORTARLO FUORI SE ABBAIA.



IL DIRITTO DI DETENERE UN ANIMALE NELLA PROPRIA CASA IMPLICA IL DIRITTO ALL'UTILIZZO DELLE PARTI COMUNI, PERCHÉ SONO PROPRIETÀ DI TUTTI I CONDOMINI:  
COME NON SI PUÒ VIETARE AL VICINO DI POSSEDERE UN CANE, NON GLI SI PUÒ NEMMENO VIETARE DI PRENDERE L'ASCENSORE.

UN ANIMALE PUÒ ESSERE ALLONTANATO DAL CONDOMINIO SOLO IN CASI ESTREMI, COME PROBLEMI DI TIPO IGIENICO-SANITARI CHE METTEREBBERO A RISCHIO LA SALUTE PUBBLICA OPPURE SE IL CANE È PARTICOLARMENTE AGGRESSIVO DA COSTITUIRE UN PERICOLO, MA QUESTI CASI DEVONO SEMPRE ESSERE ACCERTATI DA PROFESSIONISTI O SERVIZI PUBBLICI COME LA ASL.

DIVERSO IL DISCORSO DEI RUMORI: DIFFICILE CHE IL CANE VENGA ALLONTANATO, MA IL PADRONE PUÒ INCORRERE UNA SENTENZA DI DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA. QUESTO PERÒ SOLO SE I CANI ABBAIANO CON CONTINUITÀ E OLTRE LA SOGLIA DELLA TOLLERANZA, INOLTRE DEVONO DISTURBARE UNA PLURALITÀ DI PERSONE: NESSUN PROBLEMA PER QUALCHE ABBAIO SPORADICO NÉ SE L'UNICO A LAMENTARSI È L'INQUILINO DELL'APPARTAMENTO CONFINANTE.